



**Comune di Fossato di Vico
06022 - Provincia di Perugia**

075/9149523

**UFFICIO TRIBUTI
AVVISO AI CONTRIBUENTI**

I.M.U. 2023

Si informano i cittadini contribuenti che nella riunione del Consiglio Comunale del 21.03.2023 con delibera nr. 9, sono state approvate in via definitiva le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2023, ricordando che l'acconto andrà pagato entro il 16 giugno e che il saldo andrà pagato entro il 18 dicembre. Per facilitare il compito ai contribuenti si riportano qui sotto le varie casistiche, con le aliquote ad esse collegate:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2023
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	ESCLUSE ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Non rientrano nell'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	5,00 per mille con detrazione € 200,00
Unità immobiliari appartenenti alle <u>Cooperative Edilizie a proprietà indivisa</u> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle degli studenti universitari anche non ivi residenti anagraficamente. Fabbricati di civile abitazione destinati ad <u>alloggi sociali</u> come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture, adibiti ad abitazione principale <u>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli</u> , a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si configura come diritto di abitazione in capo a detto genitore.	ESENTI ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente <u>alle Forze Armate</u> e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
Beni merce ovvero quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille ai sensi dell'art. 1, comma 750 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2019)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli o figli/genitori), con contratto registrato i quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L'agevolazione compete solo se il comodante è residente nello stesso comune ove è ubicata l'abitazione data in comodato ed oltre a questa possiede, in aggiunta, una sola altra unità abitativa ivi situata e destinata a propria abitazione principale.	RIDUZIONE della base imponibile nella misura del 50% <u>eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u>
Immobili abitativi locati <u>a canone concordato (L. 431/1998)</u>	7,35 per mille (in quanto ridotta al 75%)
L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze).	ESENTE eccetto le categorie catastali A1/A8/A9
Terreni Agricoli (anche inculti)	ESENTE Decreto Legge 4/2015
Aliquota agevolata per tutti i fabbricati posseduti ed utilizzati da attività produttive intese in senso lato (industriali, artigianali, commerciali, di servizi, libero professionali) sui quali si esercita effettivamente e concretamente l'attività medesima. Tale aliquota agevolata compete, quindi, sugli immobili compresi nei gruppi catastali D – B – C/1 – C/3 – A/10, alla condizione perentoria che su essi sia esercitata dal soggetto passivo d'imposta l'attività imprenditoriale per cui sono stati realizzati. Per l'applicazione di detta aliquota agevolata è fatto obbligo agli aventi diritto di presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (30 giugno dell'anno successivo dall'insorgenza del diritto) apposita dichiarazione I.M.U. su modello predisposto dal Comune, attraverso la quale dovranno essere fornite le prove del possesso dei requisiti di cui sopra (possesso e materiale svolgimento dell'attività). Si considerano valide le dichiarazioni di cui sopra già presentate per la soppressa TASI, in costanza di permanenza dei requisiti in esse contenuti. I fabbricati compresi nei gruppi catastali di cui in precedenza, inutilizzati e, quindi, non oggettivamente operativi, nonché affittati, scontano l'aliquota I.M.U. ordinaria del 9,80 per mille.	9,3 per mille
Tutti gli altri immobili , altri Fabbricati senza distinzione, Aree fabbricabili	9,8 per mille

Dalla Residenza Comunale, lì 02.05.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO.FINANZIARIO

(Dott.ssa Patrizia Rogo)